



**Procedura n. 102/ 2026 R.G.P.U.**

**Tribunale Ordinario di Trani**

**Sezione civile – area commerciale**

La giudice delegata

-visto il ricorso con proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di NICOLA GALLO e MALCANGI PASQUA;

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- considerato che il compenso dell'OCC è determinato dal Giudice al termine dell'esecuzione del piano;

- vista l'istanza di inibitoria dei ricorrenti e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- avvisa i creditori che: ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;



- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga, ove necessarie, le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 193/2024 R.G. Es. fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 25/05/2026

La giudice delegata  
Maria Azzurra Guerra



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

## TRIBUNALE DI TRANI

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL**  
**CONSUMATORE (ART. 68 C.C.I.I.) E RICHIESTA DI**  
**SOSPENSIONE DI PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE.**  
**R.G.Es.Imm 193/2024 TRIBUNALE DI TRANI**

Per i sigg.ri **GALLO NICOLA** (C.F. GLLNCL52E20A669Y), nato A Barletta il 20.05.1952 e **MALCANGI PASQUA** (C.F. MLCPSQ52M41L328X), nata a Trani il 01.08.1952, entrambi residenti in Trani, alla via Carducci 24, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Silvio Capano (CPN SLV73 L28A 662Y) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale di quest'ultimo con sede in Trani alla via Istria n. 7 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto (**si indica il FAX 0883-489057 e l'indirizzo PEC silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it per la ricezione delle comunicazioni ex art.176 c.p.c.**), espongono quanto segue

– Ricorrenti –

**PREMESSO CHE**

1. I ricorrenti, Sig. Gallo Nicola e Sig.ra Malcangi Pasqua, agiscono in qualità di "consumatori" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito C.C.I.I.), avendo contratto le proprie obbligazioni esclusivamente per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, come attestato nella relazione del Gestore della Crisi.
2. Essi versano attualmente in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.I., trovandosi nella perdurante incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
3. I ricorrenti non sono soggetti ad altre procedure concorsuali, non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda, né per più di due volte, e non hanno subito



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

provvedimenti di revoca, annullamento o risoluzione di precedenti piani per cause a loro imputabili.

4. Viene fornita, in allegato al presente ricorso, tutta la documentazione prevista dalla legge, inclusa la relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del Gestore Avv. Filomena Baldino.
5. Non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 69 del C.C.I.I., in quanto la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, espongono quanto segue.

### IN FATTO E IN DIRITTO

#### **A. Sulla competenza territoriale del Tribunale adito**

La competenza a decidere sulla presente domanda spetta a codesto Ill.mo Tribunale, in quanto Tribunale del luogo di residenza dei debitori, conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del C.C.I.I.

#### **B. Composizione del nucleo familiare e situazione reddituale**

Il nucleo familiare è composto dai due coniugi ricorrenti. La situazione reddituale familiare è costituita dalla pensione del Sig. Gallo, pari a € 978,00 mensili, e dalla pensione della Sig.ra Malcangi, pari a € 1.850,00 mensili, per un totale di entrate mensili pari a € 2.828,00. Le spese per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita sono state quantificate dal Gestore in € 1.619,66 mensili.

#### **C. Situazione patrimoniale e procedure esecutive in corso**

I ricorrenti sono proprietari dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Trani alla Via Carducci 24. Tale immobile è l'unico bene di loro proprietà ed è attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. **193/2024 R.G.Es.Imm.**) pendente innanzi a questo stesso Tribunale, con asta fissata per il **27/05/2026**. La presente istanza mira, in via d'urgenza, a ottenere la sospensione di detta procedura.

#### **D. Atti dispositivi compiuti sul patrimonio negli ultimi cinque anni**

I ricorrenti dichiarano, e il Gestore della Crisi attesta nella sua relazione, di non aver compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

**E. Le cause del sovraindebitamento e l'assenza di colpa grave, malafede ofrode**

Lo stato di sovraindebitamento trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.07.2006. La successiva difficoltà ad adempiere non è imputabile a una condotta negligente o imprudente dei ricorrenti, bensì a una serie di circostanze avverse e non prevedibili, che escludono la colpa grave, la malafede o la frode.

In particolare, la crisi è scaturita da due eventi concomitanti e gravi:

1. **L'aggravamento dello stato di salute della Sig.ra Malcangi:** affetta

interamente coperta dal servizio sanitario nazionale.

2. **La perdita del lavoro del Sig. Gallo:** nel 2009, il Sig. Gallo ha subito una significativa perdita d'impresa che ha azzerato il suo reddito, costringendolo a cessare l'attività per dedicarsi anche all'assistenza della moglie. Di conseguenza, per quasi un decennio (fino al 2019), l'intero nucleo familiare ha dovuto sopravvivere con la sola pensione della Sig.ra Malcangi.

Tali eventi dimostrano che il sovraindebitamento è conseguenza di fattori esogeni e non di una gestione irresponsabile delle proprie finanze.

**F. La controversia con il creditore precedente e la non corretta contabilizzazione dei pagamenti.**

La posizione debitoria è esacerbata dalla procedura esecutiva RGE 193/2024, la cui legittimità è stata formalmente contestata. Il fulcro della contestazione risiede nella mancata contabilizzazione da parte dell'istituto di credito (Banca BDM) di numerosi pagamenti effettuati per cassa dai ricorrenti tra il 2014 e il 2022, per un importo complessivo di € **61.950,00**.

E' opportuno precisare che tali pagamenti non venivano effettuati dai ricorrenti in via arbitraria ma dopo che la Banca, in seguito alla decadenza dal beneficio del termine del 06.05.2014, **mai comunicata ai Sigg.ri Gallo e Malcangi, concedeva ai mutuatari, con atto del 10.11.2014 un piano di rientro (cfr. allegato) pagando i ratei pattuiti in base alle modalità indicate dalla Banca (cfr. allegato).**



STUDIO LEGALE

**Avv. Silvio Capano**

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

Nello specifico si evidenzia che in seguito alla concessione del piano di rientro “PROPOSTO DALLA BANCA” i Sigg.ri Gallo Nicola e Malcangi Pasqua hanno diligentemente adempiuto al predetto piano denominato “**piano di rientro ad estinzione totale della debitoria**” approvato dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. con raccomandata del 10.11.2014, provvedendo al pagamento di “*n. 10 versamenti mensili di euro 450.00 da eseguirsi dal 31.10.2014 al 31.07.2015; n. 17 versamenti mensili di euro 550,00 dal 31.08.2015 al 17.12.2016, successivi versamenti mensili di euro 700,00 dal 17.12.2016 al soddisfo*”.

Si aggiunga che l'accordo del 10.11.2014 concesso dalla Banca non prevedeva affatto un termine essenziale per l'adempimento, limitandosi testualmente a stabilire che il “*piano di rientro ad estinzione della totale debitoria (...) prevede: n. 10 versamenti mensili di euro 450.00 da eseguirsi dal 31.10.2014 al 31.07.2015; n. 17 versamenti mensili di euro 550,00 dal 31.08.2015 al 17.12.2016, successivi versamenti mensili di euro 700,00 dal 17.12.2016 al soddisfo.(...) i versamenti innanzi indicati dovranno essere eseguiti rispettando una delle seguenti possibili modalità alternative: a mezzo versamento per cassa da effettuarsi presso una delle ns filiali della Banca; a mezzo bonifico bancario (...) avendo cura di specificare nella descrizione che il versamento viene eseguito a fronte della posizione a soff. n. 709943 intestata a Buono Serafina, Gallo Nicola, Malcangi Pasqua, Mastronicola Antonio. Vi precisiamo altresì che la facilitazione così accordata non comporta novazione alcuna del credito vantato dalla Banca, ma rappresenta solo una **modalità di pagamento**, pertanto, qualora i predetti versamenti non fossero eseguiti nei termini specificati, ovvero venissero rilevati mutamenti a nostro giudizio pregiudizievoli circa la Vostra posizione economico-patrimoniale, ovvero in Vostro danno fossero avviate procedure monitorie, azioni esecutive e/o concorsuali, l'accordo si intenderà risolto e la Banca sarà legittimata ad avviare ogni utile azione a tutela dell'intero credito vantato per capitale, interessi ed accessori, detratti ovviamente i versamenti nel frattempo eseguiti”.*

Come è noto, il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo. L'indagine deve condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ex art. 1362, cod. civ., dal comportamento delle parti, da valutare complessivamente, e non con esclusivo riferimento alla parte che sostenga l'essentialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta, specie successivamente all'inadempimento



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

(Cassazione Civile, sez. II – 21.08.1985, n. 4451; Cassazione Civile, sez. II – 09.07.1984, n. 4011, Cassazione Civile, sez. II – 31.01.1983, n. 845).

La Suprema Corte ha altresì precisato che *“la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo”*, quale presupposto ermeneutico per la qualificazione del termine come essenziale, *“non può desumersi”* neppure *“solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (Cosi, Cassazione civile, sez. II, 11.04.2025, n.9529, che conferma la sentenza con cui i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa. Negli stessi termini, Trib. Trani, sez. I, 06.05.2025, n. 489).*

Nel caso di specie, la Banca ha accettato tutti i pagamenti eseguiti dai sigg.ri Malcangi e Gallo, nelle modalità indicate, a mezzo di versamenti per cassa, sino al pagamento dell'ultima rata avvenuto in data 31.08.2022, senza mai avanzare alcuna contestazione in ordine alle modalità, all'entità ed alle tempistiche dei versamenti effettuati e senza mai contestare alcun presunto inadempimento. Se ne ricava, alla luce del complessivo comportamento delle parti (la mutuataria che procede ai pagamenti e la mutuante che li accetta senza alcuna obiezione di forma o di sostanza) che entrambi i contraenti hanno ritenuto sussistente l'utilità economica del contratto, sino alla totale estinzione del debito con il versamento dell'ultima rata il 31.08.2022.

Con l'effetto che nessun inadempimento può oggi essere contestato agli odierni Opponent, in quanto gli stessi hanno provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto in forza del piano di rientro del 10.11.2014, in favore della Banca Mutuataria, la quale non li ha mai dichiarati decaduti dal beneficio del termine, **in relazione al suddetto piano**, avendo, anzi, accettato e fatto acquiescenza a tutti i pagamenti ricevuti, sino alla totale estinzione della posizione debitoria, con l'ultima rata del 31.08.2022.

Come evidenziato dal Gestore della Crisi, il piano di ammortamento fornito dalla banca stessa attesta l'ultimo pagamento registrato ad aprile 2014, ignorando palesemente le somme successivamente versate e documentate dai debitori. Quanto detto emerge inequivocabilmente dall'esame del piano di



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

ammortamento datato 01.12.2022 e trasmesso dalla Banca al Gestore e comunicato a sua volta da quest'ultimo al sottoscritto (**cf. pec del 02.05.2026**) dal quale emerge chiaramente che alla data del 06.05.2014 di passaggio a sofferenza della presunta posizione creditoria, **prima della sottoscrizione del piano di rientro del 10.11.2014**, sussisteva un presunto credito della Banca di €. 88.924,47.

Appare evidente che tale ricostruzione unilaterale del piano di ammortamento redatto ex post in data 01.12.2022 sia privo di tutti i pagamenti effettuati dai Sigg.ri Gallo e Malcangi *in bonis* pari ad €. 61.950,00. Per cui, in considerazione di quanto innanzi esposto ed in virtù dell'adempimento al predetto piano di rientro la Banca non era legittimata ad applicare gli interessi moratori dal 06.05.2014 in quanto i ricorrenti non era regola con i pagamenti fissati dalla stessa presunta creditrice nel piano di rientro del 10.11.2014.

Pertanto, la presente procedura si rende dunque necessaria e urgente per salvaguardare l'abitazione familiare dalla svendita all'asta anche in considerazione della ricostruzione non condivisibile effettuata sul dare/avere.

#### **G. Valutazione della responsabilità degli istituti di credito (art. 68 C.C.I.I.)**

La relazione del Gestore della Crisi ha evidenziato profili di responsabilità in capo agli istituti finanziatori per violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio.

- **Banca BDM:** Al momento della concessione del mutuo nel 2006, non ha tenuto adeguatamente conto della sostenibilità della rata rispetto al reddito disponibile della famiglia, come dimostrato dalle simulazioni effettuate dall'OCC.
- **SIGLA CREDIT:** Ha concesso un finanziamento nel 2021 nonostante la Sig.ra Malcangi risultasse già segnalata in sofferenza dal 2014, omettendo una prudente valutazione del merito creditizio.

#### **H. Esposizione dettagliata della posizione debitoria**

Sulla base delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, la situazione debitoria complessiva è la seguente



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

<b>CREDITORE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DEBITO</b>
BDM	Ipotecario	€ 73.553,42
SIGLA CREDIT	Chirografario	€ 9.359,04
Compenso OCC	Prededucibile	€ 8.210,78
Compenso Advisor (Avv. Capano)	Prededucibile	€ 3.000,00
Fondo spese procedura esecutiva (Delegato/Perito)	Prededucibile	€ 5.000,00
Fondo rischi spese legali giudizio di opposizione	Chirografario	€ 20.000,00
<b>TOTALE PASSIVITÀ DA GESTIRE</b>		<b>€ 119.123,24</b>

### **I. Proposta di piano di ristrutturazione**

I ricorrenti, al fine di ristrutturare la propria esposizione debitoria, propongono il seguente piano, la cui provvista deriva interamente dalle loro entrate da pensione:

- **Crediti prededucibili:** Soddisfazione integrale del compenso dell'OCC, dei legali della procedura e delle spese della procedura esecutiva maturate (€ 9.210,78 + € 5.000,00 + € 3.000,00).
- **Credito ipotecario (BDM):** Soddisfazione integrale (**100%**) del credito vantato, per l'importo di € 73.553,42, tramite pagamenti rateali.
- **Crediti chirografari (SIGLA CREDIT e fondo rischi legali):** Soddisfazione parziale nella misura del 10% del loro ammontare (€ 9.359,04 + € 20.000,00).

Il piano sarà attuato mediante versamenti mensili costanti, utilizzando la liquidità residua dal reddito familiare dopo aver coperto le spese per il dignitoso sostentamento, come nella relazione del gestore meglio precisato.

### **L. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**

Il piano qui proposto è palesemente più conveniente per l'intero ceto creditorio rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, che si tradurrebbe nella vendita all'asta dell'immobile. Come analizzato dal Gestore:

- Il valore di stima dell'immobile è di € 150.270,00.
- L'offerta minima prevedibile al secondo tentativo d'asta sarebbe di € **84.526,87**.



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

- Sottraendo da tale importo i costi prededucibili della procedura (stimati in € 14.210,78 tra OCC e professionisti dell'esecuzione), residuerebbe un importo di € **70.316,09**.
- Tale somma non sarebbe sufficiente a soddisfare integralmente nemmeno il creditore ipotecario (il cui credito ammonta a € 73.553,42), lasciando i creditori chirografari **interamente incapienti**.

Il piano, al contrario, garantisce al creditore ipotecario il 100% del suo credito e offre ai chirografari una, seppur minima, soddisfazione che altrimenti non riceverebbero.

Per tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

### CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:

1. **In via d'urgenza, immediata e con decreto *inaudita altera parte***, concedere le misure protettive ai sensi dell'art. 54-ter del C.C.I.I., e per l'effetto disporre la **sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 193/2024 R.G.Es.Imm.** pendente avanti a questo Tribunale, nonché il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori sino alla definitiva omologazione del piano, al fine di evitare il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla svendita forzata dell'abitazione familiare.
2. **In via principale e nel merito**, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, **omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** come sopra proposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e seguenti del C.C.I.I.



STUDIO LEGALE

*Avv. Silvio Capano*

Via Istria n. 7 – 76125 TRANI (BT)

(CPNSLV73L28A662Y)

silvio.capano@pec.ordineavvocatitrani.it

Tel e fax 0883 – 489057 Cell: 334 6862592

Si depositano in allegato i seguenti documenti, come da indice della relazione del Gestore della Crisi:

1. Relazione particolareggiata dell'OCC e relativi allegati;
2. Documentazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dei ricorrenti;
3. Atti relativi alla procedura esecutiva RGE 193/2024;
4. Documentazione attestante i pagamenti non contabilizzati.

Con riserva di integrare, dedurre e produrre.

Salvis iuribus.

Trani, 7 maggio 2026

Avv. Silvio Capano



**TRIBUNALE DI TRANI**  
**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO**  
**CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI**  
**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**  
**CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE**  
**PROCEDURA ESECUTIVA RGE 193/2024**

Il sottoscritto Avvocato Baldino Filomena, nata a CORATO il 12/01/1976, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it), iscritta all'Albo degli avvocati di Trani (BT) al n. 3244, ed altresì iscritta nell'albo dei gestori della crisi tenuta presso il Ministero, veniva nominato **dall'O.C.C. A.P.S. PRESIDUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE (all. 1)**<sup>i</sup>, sede legale presso il Comune di Corato, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da:

- **GALLO NICOLA** (C.F. GLLNCL52E20A669Y), nato A Barletta il 20.05.1952 e;
- **MALCANGI PASQUA** (C.F. MLCPSQ52M41L328X), nata a Trani il 01.08.1952;

coniugi entrambi residenti in Trani, alla via Carducci 24

- **procedura familiare** -

rappresentati e difesi dall'Avv. **Silvio Capano** (CPNSLV73L28A662Y).

Preliminarmente preciso che gli istanti risultano qualificabili come consumatori, non avendo debitoria di natura imprenditoriale, ma solo di natura consumeristica, come emerso dalle ricerche svolte dallo scrivente gestore.

Il sottoscritto Avvocato, come gestore nominato con provvedimento del 08/04/2026, in relazione alla nomina per l'incarico de quo,

**DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:**



- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legato al Debitore o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè ognuno dei Debitori:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
  - a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
  - c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
  - d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
  - e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

\*\*\*\*\*

Al fine di facilitare, all'Organo Giudicante, la lettura della seguente relazione, si riporta di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e delle relative pagine. Altresì si inseriranno, nel corpo della relazione, collegamenti ipertestuali dei documenti richiamati ed allegati al fascicolo di parte, al fine di agevolare anche la lettura e la visione degli stessi all'Ill.mo G.D..

[Sommarrio](#)



1. Informazioni circa la situazione familiare e reddituale dei ricorrenti. ....	4
2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento. ....	5
3. Situazione debitoria .....	9
4. Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII .....	9
4.1 Banca BDM.....	9
4.2 SIGLA CREDIT.....	13
5. Spese medie mensili.....	13
6. Proposta di piano.....	14
7. Valutazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.....	15
8. Conclusioni .....	16

## 1. Informazioni circa la situazione familiare e reddituale dei ricorrenti.

La famiglia degli odierni ricorrenti è così composta ([all. 2](#) certificato di residenza e di famiglia)<sup>ii</sup>:

- **GALLO NICOLA (C.F. GLLNCL52E20A669Y), pensionato;**
- **MALCANGI PASQUA (C.F. MLCPSQ52M41L328X), pensionata;**

### Ricorrenti

Vivono in una casa di proprietà, oggi oggetto di pignoramento, presso il Tribunale di Trani, RGE 193/2024

### Ricorrente

Il sig. Gallo è titolare di pensione pari ad euro 978,00 ([all. 3](#))<sup>iii</sup>, mentre la signora è titolare di una pensione di circa 1.850,00 euro ([all. 4](#))<sup>iv</sup>, e tutto per un gran totale di circa euro 2.828,00.

La signora invero è in prepensionamento sin dal 1994, ex dipendente della ASL.

Veniva posta in prepensionamento nel 1994, allorché le veniva diagnosticato, all’età di soli 42 ann

pes: caratterizzato da una crescita lenta, con potenziale ulcerazione cutanea e irregolari recidive che ha un margine elevato di sopravvivenza, tuttavia richiede un trattamento



multidisciplinare, solitamente basato su chirurgia e radioterapia, con opzioni farmacologiche per casi avanzati, che comporta un carico di spese mediche notevoli, non essendo tutti i farmaci, necessari per la cura, coperti dal servizio sanitario nazionale. La famiglia, infatti, per quanto dichiarano gli stessi, sostiene annualmente spese mediche minime pari ad euro 800,00, come verrà dimostrato nel proseguo della relazione.

Le spese mediche infatti almeno quelle detraibili, si ritrovano nella dichiarazione dei redditi.

I coniugi dichiarano che le spese sono anche più elevate, atteso che per molte visite i coniugi hanno privilegiato lo sconto offerto dai medici in assenza di fatture, piuttosto che la detrazione fiscale.

## 2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.

Riferiscono, parti ricorrenti, che lo stato di sovraindebitamento in cui oggi si trovano trae origine da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 27.07.2006 ([ALL. 6](#))<sup>vi</sup>. La situazione debitoria attuale, per quanto appare, non è imputabile ad una condotta colposa o negligente dei ricorrenti, bensì a una serie di circostanze non prevedibili, legate ad un periodo di aggravamento della patologia della sig.ra Malcangi ed alla perdita del lavoro da parte del sig. Gallo.

Precisano inoltre, sempre parti ricorrenti, ed a tal proposito producono copiosa documentazione, che l'istituto di credito, Banca BDM, avviava una procedura esecutiva contro l'immobile di residenza nonché unico di proprietà dei ricorrenti, anche in conseguenza del mancato allineamento dei pagamenti eseguiti dai coniugi in favore del medesimo istituto di credito.

Precisano inoltre che contro la procedura esecutiva, avviata dal Banca BDM, pende un giudizio di opposizione ex art. 615 comma secondo c.p.c..

Nel ricorso in opposizione all'esecuzione viene evidenziati dalla parte che, rispetto al credito dall'Istituto richiesto, ci sono numerosi pagamenti fatti dalle parti per cassa, apparentemente mai contabilizzati dall'Istituto di credito.

Allegano, in supporto di tale affermazione, tutti i pagamenti eseguiti, *repetita iuvant*, per cassa, dal 2006 e sino al 2022 ([all.7](#))<sup>vii</sup>.



Tuttavia, pur essendo pendente un giudizio di opposizione all'esecuzione tra le parti, il legale dei ricorrenti ha ritenuto di dover avviare anche la procedura concorsuale in considerazione dell'asta ormai imminente, **già fissata per 27/05/2026**, ciò la fine di ottenere una maggiore tutela della loro unica abitazione ovvero per una maggiore salvaguardia dei ricorrenti/consumatori.

Con riferimento in particolare al credito certificato dall'Istituto di credito Banca BDM, questo gestore ritiene d'obbligo precisare all'Ill.mo G.D. che, questo creditore, in riscontro alla richiesta di circolarizzazione del credito, certificava il proprio credito in maniera molto generica<sup>1</sup>, senza allegazione di alcuna documentazione in supporto del credito richiesto ([all. 8](#))<sup>viii</sup>.

Da questa certificazione ricevuta è seguita poi uno scambio di corrispondenza a mezzo pec tra la BDM ed il legale della parte, avv. Silvio Capano, corrispondenza inoltrata anche allo scrivente gestore in copia per opportuna conoscenza, in cui avv. Capano contestava al creditore quanto segue: “ *la precisazione del credito formulata dalla Banca è stata quantificata senza computare tutti i versamenti effettuati per cassa dai miei assistiti.*” ([all. 9](#))<sup>ix</sup>

Alla stregua di tanto questo gestore ha ritenuto d'obbligo richiedere ulteriore documentazione al creditore, e più in particolare il piano di ammortamento del mutuo aggiornato sino all'ultima rata registrata dall'Istituto di credito Banca BDM e, dalla documentazione inviata da codesto Istituto, effettivamente emergeva che l'ultima rata registrata nel piano di ammortamento dalla BDM, risaliva ad Aprile del 2014 ([all. 10](#))<sup>x</sup>, mentre le parti ricorrenti hanno prodotto dettagliata documentazione da cui si rilevano

---

1

Gentilissimo Avv. Baldino Filomena,

inviamo la presente quali mandataria della BdM Banca S.p.A. (già Banca Popolare di Bari SpA), giusta procura speciale del 23.7.2020 per Notar Marco Musolino rep.2938, racc. 2175 reg.ta in Bari in data 24.7.2020 al n.26192/1T e successiva fusione per incorporazione con atto a rogito Notaio Dott. Marco Ferrari di Milano del 21.02.2022, Rep. n. 6783, Racc. n. 3427. Le comunico di seguito l'esposizione debitoria rinveniente dal rapporto di mutuo ipotecario n. 00040/10/00000079122210 intestato a nome di Gallo Nicola, Mastronicola Antonio, Malcangi Pasqua, Buono Serafina:

Capitale: 26.370,49 €

Interessi di mora al 31/03/2026: 42.048,07 €

Spese: 5.134,86 €

**Totale: 73.553,42 €"**

salvo conguaglio per ulteriori spese legali per azioni attualmente in corso.



pagamenti per cassa fatti sino a settembre del 2022([cfr. all.7](#)), ciò nel rispetto della rinegoziazione accordata dal medesimo Istituto di credito il 10/11/2014 ([all. 11](#))<sup>xi</sup>.

In sostanza emergeva, nella fase delle informative sul debito svolte dalla scrivente gestore, che l'Istituto di credito, dalla concessione della rinegoziazione riconosciuta nel 2014, non ha più registrato pagamenti in conto mutuo seppur comunque fatti dalla parte e questo per 8 anni.

Questo gestore inoltre precisa che nella pec di contestazione dell'avvocato delle parti ricorrenti, l'Avv. Capano richiedeva specificamente : *“Per i suddetti motivi s'invita l'Avv. Filomena Baldino, nella propria qualità Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, a tenere in debita considerazione le contestazioni formulate per mio tramite dai Sigg.ri Gallo Nicola Ugo e Malcangi Pasqua, contabilizzando, ai fini della precisazione del presunto credito vantato dalla Banca tutte le somme versate dai miei assistiti dal 10.11.2014 fino alla data del 31.08.2022,non computate dalla Banca, pari a complessivi €. 61.950,00 (€.sessantunomilanovecentocinquanta/00) versati alla Banca nei seguenti ratei mensili:*

- €. 7.200,00 in 16 ratei mensili di €. 450,00 cadauno;
- €. 7.150,00 in 13 ratei mensili di €. 550,00 cadauno;
- €. 47.600,00 in 68 ratei mensili di €. 700,00 cadauno.”([cfr. all. 9](#))

Alla luce di tutte le contestazioni della parte, nonché in considerazione dell'asta imminente, questo gestore ritiene di dover formulare due piani di consolidamento debiti, tenendo conto anche della documentazione fornita dall'Istituto di credito ([cfr. piano di ammortamento mutuo aggiornato](#)), da cui emerge chiaramente che l'ultimo pagamento registrato dalla Banca è in palese contrasto con i documenti forniti dalla parte, **rimettendo tuttavia questa incombenza nella fase successiva, ovvero nella prima relazione ex art. 70 CCII, c. 6, alla luce soprattutto di eventuali ulteriori chiarimenti e/o documentazione che l'Istituto di credito potrà ancora produrre e trasmettere.**

Altresì, nel piano di consolidamento debiti, verrà previsto un fondo rischi per le spese di giudizio in favore dell'Istituto di credito, essendo ancora pendente tra le parti il giudizio di opposizione all'esecuzione.



Ritornando ora alle motivazioni per cui le parti si rendevano inadempienti, le parti dichiarano che nel 2010 chiedevano la sospensione del mutuo fondiario atteso che contestualmente vi era sia l'aggravamento dello stato di salute della sig.ra Malcangi, che in particolare in quel periodo storico doveva affrontare importanti spese mediche anche per visite specialistiche in relazione alla sua patologia già diagnosticata nel lontano 1994, e contestualmente il sig. Gallo, nel 2009, registrava una perdita di impresa che annullava completamente il reddito prodotto dalla famiglia. Infatti, se per un verso la sig.ra Malcangi percepiva un reddito pari ad euro 12.000,00, dall'altra parte il sig. Gallo registrava in quell'anno una perdita di pari importo<sup>2</sup>.

In conseguenza di tanto, ed in considerazione dell'insostenibilità delle rate del mutuo nel 2010 il sig. Gallo cessava immediatamente la sua attività lavorativa, anche per accudire la moglie in seguito al suo aggravamento, e sino al 2019, ovvero sino al riconoscimento della pensione al sig. Gallo, la famiglia tutta, composta da 5 componenti, sopravviveva con l'unico reddito percepito dalla sig.ra Malcangi, pari ad euro 12.210,00(all. 12)<sup>xii</sup>.

Da questo evento comportava poi la sospensione del mutuo concessa nel 2010, come correttamente si legge nel piano di ammortamento trasmesso dal creditore (cf. all. 10), ed una rinegoziazione del mutuo concessa nel 2014 (cf. all. 11).

È evidente, dunque, che la situazione di sovraindebitamento in cui oggi si trovano i ricorrenti, non è dalla stessa voluta e certamente non è colposa, ancor meno dolosa, quando piuttosto legata ad uno shock esogeno, e più in particolare è stato determinato dalla riduzione del reddito familiare registrata nel 2010, nonché il contestuale aggravamento della salute della sig.ra Malcangi, ormai stabile da molti anni grazie alle cure farmacologiche.

---

<sup>2</sup>

		IMPORTI IN EURO
RN01	Reddito complessivo	-12.928
RN41	Imposta a credito -	740

**Quadri presenti** RB RH RN RP RR RX FA



### 3. Situazione debitoria

	CREDITORE		DEBITO	PEC-CONTATTI
1	BDM	IPOTECARIO	<u>73.553,42</u>	busco.domenico@avvocatibari.legalmail.it
4	SIGLA CREDIT	chirografario	9.359,04	siglacredit.legale@pec.it
	<b>TOTALE</b>		<b>82.912,46</b>	

A ciò si aggiunga:

- euro 7.549,82 oltre IVA, ovvero per un totale pari ad euro 9.210,78 quale compenso determinato ex D.M. 202/2014 ([all. 13](#))<sup>xiii</sup>
- euro 3.000,00 quale compenso in favore dei legali della parte.

Il tutto per un gran totale pari ad euro **95.123,24.**

Nel piano inoltre viene previsto un fondo rischi pari ad euro 25.000,00 in previsione di una non auspicata condanna alle spese di giudizio per l'opposizione all'esecuzione, fondo comprensivi inoltre dei costi prededucibili maturati in seno al giudizio di esecuzione, e nello specifico comprensivo dei compensi spettanti al delegato alla vendita nonché al perito, compensi che forfettariamente si quantificano in euro 5.000,00 non essendo pervenuto al momento alcun riscontro da parte dei due professionisti delegati.

#### 4. Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII

##### 4.1 Banca BDM

Nell'atteggiamento della Banca BDM, si può rilevare una chiara responsabilità nell'indebitamento degli odierni ricorrenti, atteso che questo Istituto di credito ha palesemente violato la norma in epigrafe indicata.

Art. 68, c.3, CCII: *"L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo***



*familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.*„.

Nella tabella che segue riporto l'importo della rata del mutuo concesso, per come riportata nel contratto di mutuo [\(cfr. All. 8\)](#).

Invero devo rilevare che la rata non è mai stata costante e subiva costanti aumenti annuali.

Altresì riporto, sempre in tabella, il reddito registrato dagli istanti nei medesimi anni.

Anno	Rata media mensile	Reddito lei pensione	Reddito annuo LUI
2006	<u>799,94</u>	12.000,00	<u>9.047,00</u>
2007	<u>850,00</u>	12.000,00	<u>1.396,00</u>
2008	<u>870,00</u>	12.000,00	<u>6.816,00</u>
2009	<u>900,00</u>	12.000,00	<u>-12.928,00</u>

Nel 2009 il sig. Gallo responsabilmente cessava la sua attività, così non maturando pendenze per la sua attività.

Da quell'anno, considerando la perdita d'impresa registrata dal sig. Gallo, e l'aggravamento dello stato di salute della sig.ra Malcangi, i coniugi chiedevano, ed ottenevano, la sospensione di un anno del mutuo.

Dovendo ora verificare la valutazione del merito creditizio da parte dell'Istituto di credito, si rileva che esso non ha preso in considerazione il merito creditizio dei richiedenti mutuo.

Il primo anno infatti la simulazione ha esito negativo.



(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.700,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2006	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 413,53
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	5	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E, Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )	2,04	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 843,60
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz		€ 800,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A_B_C)	€ 56,40
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		€ 56,40
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		€ 14.617,67
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data .....		€ 110.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

Il soggetto finanziatore non ha tenuto del merito creditizio.

Volendo simulare anche gli anni successivi per una completezza della relazione, si verifica quanto di seguito.

Nel 2009 la situazione era anche peggiore, considerando sia la diminuzione del reddito, che l'aumento della rata le mutuo



(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.030,46
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2007	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 421,81
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	5	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,04	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 860,49
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscritte)	€ 850,00	
Residuo reddito disponibile mensile	(A_B_C)	-€ 680,02
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 680,02
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>		<b>-€ 176.251,42</b>
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data .....		€ 110.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

La simulazione registra **-680,00 euro**.

Certamente la rata non era sostenibile.

Nel 2008 identico discorso

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.447,38
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2008	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 428,98
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	5	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,04	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 875,12
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscritte)	€ 870,00	
Residuo reddito disponibile mensile	(A_B_C)	-€ 297,73
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 297,73
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>		<b>-€ 77.167,19</b>
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data .....		€ 110.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO



Nel 2009 ricordo inoltre che il reddito percepito dalla sig.ra Malcangi, a titolo di pensione, viene completamente azzerato dalla perdita registrata dal sig. Gallo.

#### 4.2 SIGLA CREDIT

Certamente anche questo istituto di credito non ha valutato il merito creditizio atteso al momento della concessione del finanziamento nel 2021 atteso che la signora era stata già segnalata in sofferenza dal 2014.

#### 5. Spese medie mensili

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie ai coniugi, per sopravvivere.

Le spese che i coniugi dichiarano e documentano di dover sostenere mensilmente vengono di seguito indicate ([ALL.13](#) spese della famiglia)<sup>xiv</sup>.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Tasse e tributi locali	<u>388,00</u>	<u>97,00</u>
Alimenti	3.600,00	300,00
Energia elettrica, gas	<u>2.400,00</u>	<u>200,00</u>
Oneri condominiali	<u>3.500,00</u>	<u>291,66</u>
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	<u>5.172,00</u>	<u>431,00</u>
Abbigliamento	2.400,00	200,00
<u>Spese mediche</u> <sup>3</sup>	1200,00	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.660,00</b>	<b>1619,66</b>

Le spese sanitarie indicate in tabella, sono state dalla scrivente verificate attraverso la disamina della dichiarazione dei redditi.

3

Soggetto: PASQUA MALCANGI ( MLCP52M41L328X )		CODICE FISCALE MLCP52M41L328X MOD. N. 1	
Identificativo dichiarazione: 18303523445 - 0000546 del 24/6/2025			
<b>QUADRO E - Oneri e spese</b>			
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%			
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologiche esenti	Spese sanitarie
		0,00	815
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Restituzione (banche o casella)	Numero rate
			0,00
F2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO		
F7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI		



## 6. Proposta di piano

La proposta di risanamento che i coniugi intendono sottoporre ai creditori, prevede il pagamento del 100% di tutti i creditori muniti di privilegio, sia ipotecario che mobiliare, come indicato nella seguente tabella, ed il 10% al creditore chirografario:

- Del 100% di tutti gli oneri prededucibili ex art. 2770 c.c. ed ex art. 6 CCII:
- Il 100% del credito ipotecario;
- Il 10% del credito chirografario.

Tutto come in tabella meglio specificato

CREDITORE	Tipologia Debito	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo
OCC	Prededucibile		8.210,78	8.210,78	100%
Delegato alla vendita Avv. Marianna Catino	Prededucibile ex art. 2770 c.c.		3.500,00	3.500,00	100%
Arch. Teresa Capogrosso	Prededucibile ex art. 2770 c.c.		1.500,00	1.500,00	100%
BDM	Mutuo fondiario <u>PIGN. IMM. N. 193/2024</u>	Privilegio ipotecario	73.553,42	73.553,42	100%
Avv. Silvio Capano	Privilegio mobiliare	privilegio ex art. 2751 bis. c.2	3.000,00	3.000,00	100%
SIGLA CREDIT	Cessione del quinto	chirografario	9.359,04	935,90	10%
Avv. della banca	Fondo rischi	chirografario	20.000,00	2.000,00	10%
<b>TOTALE</b>			<b>119.123,24</b>	<b>92.700,10</b>	

Come innanzi già precisato, considerando che è ancora pendente la causa di opposizione all'esecuzione, è stato previsto, nel piano di consolidamento debiti, un fondo rischi pari ad euro 20.000,00

**Altresì in favore dei professionisti nominati nella procedura esecutiva, si è posto, nel piano, un fondo di riserva pari ad euro 5000,00 euro circa, già in tabella prevista, in attesa di conoscere gli esatti importi.**

Il perito dovrà inoltre precisare l'importo già saldato dall'istituto di credito.



Si precisa che le somme prededucibili dovute all'organismo, verranno accantonate presso un libretto postale, nella denegata ipotesi in cui non verrà aperto un conto dedicato alla procedura.

**I coniugi propongono di risanare i propri debiti, mettendo a disposizione dei creditori una provvista mensile pari ad euro 800,00 per 115 mensilità, e l'ultima rata, la 116<sup>a</sup>, pari invece ad euro 700,10, ovvero in 9 anni e 8 mesi.**

Le parti ricorrenti si riservano tuttavia di modificare il piano di consolidamento innanzi sottoposto, a seguito di migliori precisazioni da parte dell'Istituto di credito in merito alle incongruenze emerse in corso di causa sulle rate effettivamente pagate dai ricorrenti.

#### 7. Valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Va preliminarmente precisato che all'istituto di credito, in attesa di un chiarimento sugli importi effettivamente dovuti dalla parte, si sta garantendo il 100% di quanto dagli stessi certificato, ed inoltre verranno rimborsate anche le spese sostenute per i compensi prededucibili in seno alla procedura esecutiva pendente.

Precisato quanto innanzi si evidenzia che l'immobile veniva stimato dal perito per euro **150.270,00** ([all.15](#))<sup>xv</sup>.

In conseguenza di tanto l'immobile alla prima asta potrebbe essere venduto alla corrispondente somma pari ad euro **112.702,50** ([all. 16](#))<sup>xvi</sup>, **ipotesi puramente scolastica.**

Mentre al secondo tentativo di asta l'offerta minima sarebbe pari ad euro **84.526,87.**

Partendo dunque da questo dato si verifica la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria solo per i crediti chirografari atteso che al creditore ipotecario si sta garantendo il 100% del credito certificato.

La somma dei compensi prededucibili nella procedura che oggi ci occupa è pari ad euro 14.210,78, ovvero la somma tra i compensi spettanti all'OCC, delegato alla vendita e perito.

Quindi da una alternativa liquidatoria residuerebbe la somma pari ad euro 70.316,095, ovvero la differenza tra **84.526,87 euro (pari all'offerta minima alla seconda asta)** e 14.210,78 euro (ovvero la somma dei compensi prededucibili per legge).



Considerando che invece il credito richiesto dall'istituto di credito è pari ad euro 73.553,42, è chiaro che ai creditori chirografari non residuerebbe alcun importo in una non auspicata liquidazione dell'immobile.

**Rileva inoltre precisare che anche all'Istituto di credito si sta garantendo di più di quanto gli stessi ricaverebbero in asta, atteso che da una offerta minima pari ad euro 84.526,87, la banca BDM potrebbe vedersi assegnate in un piano di riparto solo euro 70.316,095, rispetto al credito dagli stessi reclamato.**

**Oggi nel totale, se ne stanno garantendo 73.553,42, oltre ulteriori 5.000,00 per i compensi maturati dai professionisti delegati nella procedura esecutiva, per un gran totale pari ad euro 78.553,42**

Quindi da questo aspetto se ne ricava che il piano sottoposto è migliorativo anche per l'istituto di credito rispetto all'alternativa liquidatoria.

## 8. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, risulta essere ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);



- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- È stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori si trovano ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Allegati:

- 1) NOMINA E ACCETTAZIONE INCARICO;
- 2) CERTIFICATO DI FAMIGLIA
- 3) DOCUMENTI INPS SIG. GALLO
- 4) PENSIONE INPS SIG.RA MALCANGI
- 5) INVALIDITÀ
- 6) CONTRATTO DI MUTUO
- 7) RICEVUTE DI PAGAMENTO
- 8) CERTIFICAZIONE CREDITO BANCA BDM
- 9) PEC CONTESTAZIONE CERTIFICAZIONE CREDITO BDM DA AVV. CAPANO
- 10) AMMORTAMENTO AGGIORNATO MUTUO E PEC RISCANTRO BDM
- 11) CONCESSIONE RINEGOZIAZIONE MUTUO
- 12) 730 \_2010/2011
- 13) DETERMINA COMPENSO GESTORE
- 14) SPESE
- 15) PERIZIA ESTIMATIVA
- 16)AVVISO DI VENDITA
- 17) CR;
- 18)DICHIARAZIONE DEL REDDITI ULTIMI 3 ANNI;
- 19)CASSETTO FISCALE SIG. GALLO;
- 20)CASSETTO FISCALE SIG.RA MALCANGI;
- 21)ESTRATTI CONTO;
- 22)PENSIONE SIG. GALLO NICOLA;



- 23) RAPPORTI FINANZIARI GALLO;
- 24) RAPPORTI FINANZIARI MALCANGI;
- 25) ASSENZA ATTI DISPOSITIVI PATRIMONIO ULTIMI 5 ANNI;
- 26) CRIF GALLO;
- 27) CRIF MALCANGI;
- 28) CTC;
- 29) RISCONTRO CREDITORI;
- 30) RISCONTRO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE;
- 31) RISCONTRO PENDENZE TRIBUNALI;
- 32) COMUNICAZIONI EX ART. 68;
- 33) RISULTANZE CATASTALI;
- 34) CHIUSURA ATTIVITA'.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

Avv. Filomena Baldino

- 
- <sup>i</sup> nomina
  - <sup>ii</sup> Certificato di famiglia
  - <sup>iii</sup> Documenti INPS sig. Gallo
  - <sup>iv</sup> Pensione INPS sig.ra Malcangi
  - <sup>v</sup> invalidità
  - <sup>vi</sup> Contratto di mutuo
  - <sup>vii</sup> Ricevute di pagamento
  - <sup>viii</sup> Certificazione credito Banca BDM
  - <sup>ix</sup> Pec contestazione certificazione credito bdm da Avv. Capano
  - <sup>x</sup> ammortamento aggiornato mutuo e pec riscontro BDM
  - <sup>xi</sup> Concessione di rinegoziazione mutuo
  - <sup>xii</sup> 730 \_2010/2011
  - <sup>xiii</sup> Determina compenso gestore
  - <sup>xiv</sup> spese
  - <sup>xv</sup> Perizia estimativa
  - <sup>xvi</sup> Avviso di vendita

